

***Informativa per la clientela di studio***

N. 14 del 01.02.2012

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

---

**OGGETTO: Attività ausiliarie al commercio e registro delle imprese**

*Il Ministero dello Sviluppo economico ha emanato 4 decreti che stabiliscono le modalità di iscrizione dei soggetti esercenti attività ausiliarie al commercio nel registro delle imprese. Per quegli agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi e spedizionieri che risultassero già iscritti nelle CCIAA, entro il 12 maggio 2013 è necessario passare al registro delle imprese. I decreti del Mise saranno operativi dal 12 maggio prossimo.*

***Premessa***

---

Nuove modalità di iscrizione al registro delle imprese, per i soggetti esercenti attività ausiliarie al commercio. E' questo il contenuto di 4 decreti del Mise che danno attuazione alla cosiddetta Direttiva Servizi.

***I soggetti esercenti attività ausiliarie al commercio***

---

I destinatari delle disposizioni contenute nei decreti del Mise, sono:

- agenti immobiliari e mediatori;
- agenti e rappresentanti di commercio;
- spedizionieri;
- mediatori marittimi.

Entro il 12 maggio 2013, questi soggetti già iscritti alle Camere di Commercio dovranno passare al registro delle imprese, passaggio questo da effettuarsi per vie telematiche.

## ***La presentazione della Scia***

---

La procedura di iscrizione al registro delle imprese comporta la presentazione della Scia, all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove agenti, mediatori e spedizionieri esercitano la loro attività.

Se poi l'impresa esercita la sua attività in più sedi o in più locali, deve presentare una Scia per ognuna di esse.

## ***I modelli da compilare***

---

Nella Scia devono inoltre essere debitamente compilati dei modelli, diversi a seconda del soggetto istante l'iscrizione. Si avrà allora:

- per le imprese di affari in mediazione: modello "Mediatori";
- per le imprese esercitanti attività di agente o rappresentante di commercio: modello "Arc";
- per le imprese di mediazione marittima: modello "Mediatori marittimi";
- per le imprese di spedizione: modello "Spedizionieri".

Questi modelli devono essere sottoscritti digitalmente dal titolare dell'impresa individuale ovvero da un amministratore dell'impresa societaria.

Necessario è anche compilare la sezione "Requisiti" dei modelli, per attestare il possesso dei requisiti di idoneità all'esercizio di attività ausiliarie al commercio.

## ***L'assegnazione della qualifica***

---

Una volta ricevuta la Scia, l'ufficio competente assegna immediatamente la qualifica di agente o rappresentante del commercio, mediatore marittimo o spedizioniere e contestualmente lo stesso ufficio provvede a verificare la sussistenza dei requisiti di idoneità.

## ***La verifica della permanenza dei requisiti***

---

Una volta assegnata la qualifica, l'ufficio del registro delle imprese competente, ha anche il compito di verificare la permanenza dei requisiti che permettono all'impresa di svolgere l'attività ausiliaria al commercio. Una verifica questa che ha scadenze temporali ben precise, ossia:

- ogni 4 anni dalla presentazione della Scia: per i mediatori;
- ogni 5 anni dalla presentazione della Scia: per agenti e rappresentanti di commercio;
- ogni 2 anni dalla presentazione della Scia: per mediatori marittimi;
- ogni 4 anni dalla presentazione della Scia: per spedizionieri.

## ***Il provvedimento di inibizione***

---

Se il Conservatore del registro delle imprese, accerti la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, avvia il procedimento di inibizione, iscritto d'ufficio nel Rea (Repertorio economico amministrativo). Con l'iscrizione del procedimento di inibizione nel Rea, si decreta la cessazione dell'attività.

## ***L'aggiornamento***

---

In riferimento all'aggiornamento della qualifica nel registro delle imprese, i soggetti che, alla data in cui acquistano efficacia i decreti del Mise (saranno operativi dal 12 maggio 2012), e sono già iscritti nella CCIAA, devono compilare la sezione "Aggiornamento posizione Ri/Rea" del modello di riferimento, a seconda dell'attività ausiliaria al commercio che esercitano. Esse devono anche inviarla per via telematica entro 1 anno all'ufficio del registro delle imprese competente, pena l'inibizione a continuare l'attività.

## ***Le modifiche***

---

Se sopraggiungono modifiche all'impresa esercitata, queste devono essere comunicate all'ufficio del registro delle imprese, entro 30 giorni, compilando la sezione "Modifiche" del modello di appartenenza, debitamente sottoscritto dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa societaria.

***Distinti saluti***

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....* 